

## Quesito n. 1

*“1) Si chiede se sia ammessa la partecipazione congiunta da parte di due associazioni distinte, entrambe con sede nel Comune di Spoleto e in particolare a Beroide Spoleto, finalizzata alla gestione coordinata dell’Area di comunità di Beroide Spoleto, suddivisa per ambiti funzionali distinti (es. una delle due si occupa della gestione del Bar-Ristoro-Circolo ricreativo, l’altra del restante spazio).*

*Si chiede altresì, eventualmente, quale forma giuridica di collaborazione (es. accordo temporaneo di scopo, ATS, ecc.) l’Amministrazione ritenga più idonea o preferibile ai fini della regolarità della partecipazione e della successiva concessione.*

*Tale richiesta è motivata dall’esperienza maturata relativamente alla gestione del Circolo ricreativo e a quella sulla restante porzione dell’Area di comunità.*

\*\*\*\*\*

*2) Si chiede inoltre se, una volta ottenuta la concessione dell’area, il concessionario possa affidare in comodato d’uso gratuito la gestione di una porzione dell’area stessa ad altro soggetto associativo in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, in particolare con riferimento allo spazio destinato al Bar-ristoro.*

*Qualora ciò fosse ammissibile, si richiede di sapere:*

- *quali siano le condizioni e i limiti eventualmente previsti per tale affidamento;*
- *se sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale concedente;*
- *quale debba essere la durata del comodato, in rapporto alla durata della concessione originaria.*

*Ritenendo le ipotesi alternative in quesito utili a promuovere la collaborazione tra realtà associative del territorio, si resta in attesa di un cortese riscontro.”*

\*\*\*\*\*

## Chiarimento:

1) per quanto attiene la prima parte del quesito, si precisa quanto segue:

- l’Avviso non prevede né esclude la possibilità di costituirsi in associazione;
- il Consiglio di stato, Sezione quinta, con la sentenza del 24 gennaio 2020 n. 607 dove ha affermato che l’interpretazione di una clausola di gara, qualora la stessa può essere interpretata in senso escludente o in senso non escludente, deve favorire la massima partecipazione dei concorrenti;

motivo per cui è ammessa la partecipazione congiunta da parte di due associazioni distinte, entrambe con sede nel Comune di Spoleto ed aventi ognuna i requisiti previsti dall’Avviso.

A tal riguardo si precisa che lo strumento giuridico più appropriato potrebbe essere l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in quanto trattasi di accordo contrattuale tra diversi operatori economici per la realizzazione di un progetto specifico.

2)per quanto attiene la seconda parte del quesito, si precisa quanto segue:

- il punto 2 dell’Avviso “Oneri e garanzie del concessionario” prevede, tra l’altro, che lo schema di Concessione costituisce parte integrante e sostanziale dell’Avviso;
- l’art. 2 comma 2.3 dello schema di Concessione prevede testualmente “*La presente concessione non può essere ceduta, è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro concessionario o qualunque altro soggetto, per qualsiasi ragione e causa*”;

- il “*Disciplinare per l’uso delle Aree di Comunità*” agli atti dell’Ufficio Patrimonio e che sarà allegato alla Concessione, al punto 3 prevede che il concessionario assume l’obbligo di “*non sub-concedere l’uso, anche parziale ed a qualsiasi titolo, dell’area ivi comprese le strutture e gli impianti presenti oggetto della concessione ed inoltre non svolgere attività aventi finalità di lucro.*”

Il RUP

Dott. Geom. Paolo Maggi

23 maggio 2025